



Marzo 2026

## TORNA L'APPLICAZIONE DEI BOLLI SUI DOCUMENTI RELATIVI A CREMAZIONE E DESTINAZIONE CENERI

A seguito dell'entrata in vigore della L.182/2025 che aveva introdotto una serie di interessanti novità (circa le quali abbiamo diffusamente parlato negli ultimi numeri de l'INFORMASOCI DIGITALE FENIOF) erano sorti dubbi in ordine a quali documenti fossero esenti dall'applicazione del bollo. Sul tema la FENIOF, già a dicembre 2025, aveva scritto al Ministero dell'Economia e delle Finanze ponendo precisi quesiti; dopo due mesi il Ministero suddetto ci ha comunicato di avere inoltrato il nostro quesito, per rispettiva competenza sul tema, all'Agenzia delle Entrate nazionale affinché fosse quest'ultima ad esprimersi in merito.

Ad oggi siamo ancora in attesa di un riscontro formale.

Uguualmente, altre realtà si sono adoperate in merito ricevendo, seppur a livello di Agenzie delle Entrate territoriali, una risposta che lascia quanto meno sconcertati.

Sia l'Agenzia delle Entrate dell'Emilia Romagna che quella dell'Umbria, nel rispondere in ordine all'applicazione dei bolli, hanno confermato l'applicazione del tributo anche nelle novità della L. 182/2025 per la cremazione.

Alcune considerazioni però risultano stupefacenti in quanto, in sintesi e senza entrare nel merito di una affinata analisi sintattica, le considerazioni addotte dall'Agenzia delle Entrate sono state che, con i termini "carta libera" e "carta semplice" – normalmente intesi senza spese in contrapposizione con i documenti in "carta bollata"- secondo l'Agenzia vanno intese come "semplice carta" in alternativa alla "modalità digitale" senza con questo presupporre l'esenzione dall'applicazione dell'imposta di bollo.

Pertanto l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che gli avvisi, le autorizzazioni e tutti i documenti necessari per la cremazione e l'affido o la dispersione delle ceneri debbano continuare a scontare l'imposta di bollo, pertanto senza subire alcuna modifica o innovazione dall'introduzione della legge n.182/2025.

Infatti, secondo l'Agenzia delle Entrate, l'introduzione della modalità digitale di formazione e trasmissione delle autorizzazioni alla cremazione, all'affido ed alla dispersione delle ceneri di cadaveri o di resti mortali, non modifica il trattamento tributario di tali autorizzazioni le quali rimangono soggette ad imposta di bollo come previsto dall'art. 4 punto 1) e punto 4) della Tariffa allegata al D.Lgs. 1 agosto 2025, n.123. Anche in caso di formazione di autorizzazioni in modalità digitale e di trasmissione telematica, trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n.82/2005 e dal punto di vista tributario l'imposta di bollo può essere in tal caso assolta in modalità virtuale con pagamento da parte dell'utente attraverso il sistema PagoPA,

consentendo quindi una completa digitalizzazione delle procedure in ossequio alle finalità di semplificazione della L.182/2025.

In sintesi si snelliscono le procedure con i sistemi digitali ma i bolli vanno ugualmente versati.

Sulla scorta di alcune comunicazioni inviate da ANUSCA ai propri comuni associati e del passaparola informale generatisi anche nei confronti di altri comuni, già dai primi di marzo i comuni sono tornati ad applicare i bolli come avveniva precedentemente ai pareri espressi dall'Agenzia delle Entrate.

Come FENIOF gradiremmo che l'Agenzia delle Entrate nazionale rispondesse al nostro quesito inoltratogli dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per avere un orientamento definitivo e certo per tutte le regioni italiane. In presenza di ciò torneremo sull'argomento con i chiarimenti relativi.